



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI**

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA

**Milano, edizione anno 2022
Approvato al C.F. del 14.03.2022
Delibera nr 407**

Il Regolamento può essere suscettibile a variazioni in base ai Regolamenti Internazionali e per aggiornamenti Statuti e Regolamenti Federali

1 -COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione Giudici di Gara (GdG) è composta da un Presidente (di norma un Consigliere Federale) – da un Vicepresidente e da un numero congruo di componenti cui vengono delegati incarichi operativi.

Il Consiglio Federale nomina il Presidente della Commissione e, su proposta di questi, approva la composizione della stessa. Tutti i componenti devono essere tesserati alla FISJ ed iscritti ai ruoli nazionali dei GdG.

FUNZIONAMENTO

La Commissione viene convocata dal Presidente FISJ. I lavori sono condotti dal Presidente della Commissione GdG, in sua assenza assume la conduzione il Vicepresidente.

Il Presidente della Commissione risponde al Consiglio Federale sul suo funzionamento.

I programmi di lavoro e le proposte formulate divengono esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Federale.

COMPITI E FUNZIONI

La Commissione GdG presiede all'organizzazione di tutta l'attività dei Giudici di Gara, provvede alla loro formazione, cura l'ordinamento di tutte le materie ad essi attinenti

La Commissione GdG coordina l'attività operativa dei giudici di tutte le discipline avvalendosi, per ciascuna di esse, della collaborazione dei Coordinatori di Specialità (C.S.) nominati dalla stessa.

La Commissione GdG in particolare:

- 1) formula e sottopone alla CCAAeF proposte sui regolamenti tecnici;
- 2) esprime parere, agli organi Federali competenti, su questioni inerenti l'applicazione del R.T.F ;
- 3) predispone i programmi di formazione ed aggiornamento GdG e ne segue lo svolgimento sia direttamente che tramite i Responsabili Regionali (RR);

In questo ambito fissa le disposizioni per l'ammissione alla categoria dei GdG, ratifica l'iscrizione degli allievi al ruolo di aspiranti giudici. Può organizzare corsi di formazione a supporto dei Comitati Regionali (CR) su richiesta di questi, designare personale qualificato con il compito di apportare il proprio contributo tecnico-professionale e valutare il grado di preparazione dei partecipanti (spese a carico dei CR)

- 4) propone al CF per la definitiva approvazione la graduatoria degli allievi giudici che hanno sostenuto positivamente gli esami e la loro iscrizione agli elenchi dei GdG;
- 5) propone al CF i nominativi dei GdG che potrebbero essere inseriti negli elenchi a candidati a Giudici internazionali;
- 6) convoca almeno 1 volta all' anno in riunione congiunta i RR ed i CS; esamina, approva e trasmette alla Commissione Benemerente le richieste dei Comitati Regionali per la nomina a Giudici Benemeriti a fine carriera;
- 7) approva, su proposta dei RR le richieste di proseguimento dell'attività operativa dei GdG che hanno raggiunto i 65 anni di età, sino al compimento dei 70 anni (periodo massimo non rinnovabile)
- 8) aggiorna periodicamente l'elenco dei GdG sulla base delle segnalazioni dei RR ;
- 9) predispone il preventivo di spese della Commissione per l'assegnazione del Budget da parte del C.F.;

- 11) nomina la Commissione d'esame per i GdG;
- 12) designa i Giudici nelle gare gestite dalla Commissione GdG secondo le indicazioni della Agenda Degli Sport Invernali per la stagione corrente

2 - RESPONSABILI REGIONALI – RR

I RR vengono nominati dai rispettivi CR tra i Giudici a ruolo tesserati con le società del Comitato stesso che abbiano dimostrato buona capacità ed una esperienza continuativa di almeno 4 anni.

Esplicano la loro attività nella base delle direttive generali emanate dalla Commissione GdG, in sintonia con i Comitati di appartenenza.

Sono responsabili della formazione e della efficienza dei Giudici del CR.

Nel corso del mandato, annualmente, la Commissione GdG ha facoltà di valutare l'operato del RR, dandone pronta segnalazione al Comitato Regionale.

In particolare, provvedono ai seguenti compiti e funzioni:

- 1) controllano l'avvenuto tesseramento dei Giudici ed Allievi Giudici all'inizio stagione agonistica. Prima di aver provveduto al tesseramento, il Giudice e l'Allievo Giudice non potrà svolgere in nessun modo incarichi o altra attività organizzata e gestita in ambito Federale (servizi in gara, corsi di formazione, esami, aggiornamenti ecc.);
- 2) iscrivono gli Allievi Giudici (di concerto col CR) agli elenchi gestiti dai Comitati di appartenenza, condivisi con la Segreteria della Commissione GdG;
- 3) indicano, in sinergia con il Comitato di appartenenza, i corsi di preparazione per allievi giudici con la predisposizione dei programmi e la loro attenta esecuzione. Il tutto deve essere comunicato con tempestività alla Commissione GdG ;
- 4) designano i Giudici per i servizi alle gare dei calendari Federali regionali e provinciali organizzate dalle società del Comitato fatto salvo le gare gestite dalla Commissione GdG secondo le indicazioni dell'Agenda degli Sport Invernali per la stagione di riferimento. Nei casi di sopraggiunte necessità di sostituzioni nelle gare a designazione nazionale, dovranno provvedere a darne immediata comunicazione alla Commissione GdG per la nuova designazione;
- 5) registrano i servizi dei Giudici e, a fine stagione, danno comunicazione alla Commissione GdG e al CR con una relazione di riepilogo dell'attività svolta;
- 6) tengono aggiornato l'elenco regionale di tutti i Giudici del CR, dando tempestiva comunicazione alla Commissione GdG di tutte le variazioni;
- 7) prima dell'inizio della stagione agonistica, inoltrano alla Commissione GdG, dopo l'approvazione del CR, le richieste di proseguimento dell'attività dei Giudici dopo il loro superamento del 65° anno di età;
- 8) comunicano alla Commissione GdG i tempi e gli ordini del giorno delle riunioni dei Giudici del CR, redigono i verbali da trasmettere alla stessa ed al CR;
- 9) partecipano alle riunioni annuali indette dalla Commissione GdG
- 10) presenziano o promuovono la presenza dei Giudici del loro Comitato ai corsi di aggiornamenti tecnici e pratici indetti dalla Commissione GdG
- 11) esaminano i referti dei Giudici e riferiscono al CR le anomalie rilevate all'organizzazione e nello svolgimento delle gare effettuate;
- 12) richiamano i Giudici per eventuali inadempienze nell'ambito della designazione dandone comunicazione riservata alla Commissione GdG ;
- 13) su richiesta del CR, esprimono il loro parere su reclami o su questioni inerenti l'applicazione delle norme RTF che potrebbero comportare anche eventuali deferimenti all'organo di Giustizia Sportiva.

Esaminano controversie che possono sorgere tra Giudici e Società organizzatrici di gara e sottopongono al CR parere in merito

3 -COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA

I C.R. possono costituire nel loro ambito una Commissione Regionale Giudici presieduta dal RR e nominare eventuali Giudici Responsabili di Specialità, dandone comunicazione alla Commissione GdG.

Tale Commissione coadiuva i RR nell' espletamento dei compiti assegnatigli.

I RR possono avvalersi dei Collaboratori provinciali scelti tra i Giudici a ruolo iscritti alle Società dei Comitati Provinciali, sottoponendo i nominativi al proprio CR per la ratifica e dandone comunicazione alla Commissione GdG .

4 -RIMBORSI SPESA

Le spese sostenute e le diarie giornaliere del DT-FISI (presidente di giuria) e dei Giudici rispettano quanto previsto dall' Agenda degli Sport Invernali per la stagione di riferimento

5 -GIUDICI IN SERVIZIO ATTIVO

Settori agonistici

- Giudici di Sci Alpino
- Giudici di Sci Fondo e Skiroll
- Giudici di Salto e Combinata Nordica
- Giudici di Biathlon
- Giudici di Slittino
- Giudici di Bob
- Giudici di Skeleton
- Giudici di Sci Alpinismo
- Giudici di Freestyle
- Giudici di Snowboard
- Giudici di Sci d' Erba
- Giudici di Sci di Velocità
- Giudici di Telemark

- (nazionali)
- (nazionali) con abilitazione internazionale

6 - AMMISSIONE ALLA CATEGORIA GIUDICI DI GARA

Per essere ammessi alla categoria Giudici di Gara i requisiti sono:

- 1) tesseramento federale in corso di validità
- 2) certificato medico per attività sportiva non agonistica, in corso di validità
- 3) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 50 (salvo deroghe motivate)
- 4) non aver riportato condanne penali passate in giudicato superiori ad 1 anno per reati non colposi, non avere pene che abbiano comportato l'interdizione a pubblici uffici per un periodo superiore ad 1 anno. In ogni caso bisogna sottostare alle regole di giustizia vincolanti emanate dal CONI;
- 5) inoltre della domanda di ammissione con allegato curriculum sportivo al RR del Comitato di appartenenza che, provvederà a trasmetterlo alla segreteria di Commissione.
- 6) Aver frequentato un corso Giudici di gara ed alla fine del percorso formativo aver sostenuto gli esami previsti;

- 7) Resta inteso che i Giudici di Sci Alpino, Fondo, Biathlon, Sci Alpinismo, Snowboard, Freestyle, Sci d' Erba, e Telemark devono possedere una buona capacità sciatoria nelle relative discipline; costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle singole discipline tecniche.
La permanenza dei singoli candidati negli elenchi degli Allievi non può essere inferiore a due stagioni agonistiche (salvo in caso di provata esperienza e dimostrando di aver acquisito le basi necessarie).
Gli Allievi che non hanno effettuato almeno quattro servizi di gara, opportunamente documentati, non potranno iscriversi all'esame (salvo casi di provata e dimostrabile esperienza). Gli Allievi di Salto e Combinata Nordica e Alpinismo possono essere iscritti dai R.R. alla prima parte dell'esame teorico (scritto e orale) previo corso di formazione programmato dalla Commissione GdG, senza aver svolto servizi quale Allievo. Per il completamento dell'iter formativo l'Allievo di Salto e Combinata Nordica svolgerà la prova pratica in affiancamento alla Giuria ufficialmente designata.
Gli Allievi che nel periodo di due stagioni agonistiche non hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari verranno cancellati dagli elenchi.
Gli esami di ammissione teorico-pratici alla categoria sono programmati dalla Commissione GdG in stretto accordo con i R.R.
- 8) Gli Allenatori di 3° livello che sostengono un corso di formazione con 1 modulo che verte sui regolamenti e sui compiti del Giudice di Gara, devono aver sostenuto gli esami con esito positivo, tenuti esclusivamente da membri della Commissione Giudici di gara o da Giudici da essa delegati. Successivamente coloro che intendono intraprendere l'attività di GdG devono, entro e non oltre le due stagioni agonistiche successive agli esami, presentare domanda al C.R., al RR ed alla Commissione GdG per essere iscritti al ruolo di Giudici

7 - AMMISSIONE ALLA CATEGORIA DT/GIUDICE INTERNAZIONALE

Per iniziare l'iter al Ruolo di Giudice Internazionale e successivamente per accedere agli esami previsti, la candidatura deve pervenire alla Commissione GdG a) attraverso i rispettivi C.R., b) attraverso la segnalazione dei referenti Internazionali, c) su iniziativa della Commissione GdG stessa, per l'approvazione finale da parte del CF.

La Commissione GdG, operando a suo insindacabile giudizio, prende in considerazione unicamente le domande dei Giudici Nazionali in servizio attivo idonei ad intraprendere il ruolo internazionale ed a sostenere gli esami per l'ammissione alla categoria internazionale, iscritti al ruolo di GdG da almeno 5 anni salvo comprovata esperienza approvata dalla Commissione GdG ed approvata dal CF.

8- DOVERI DEI GIUDICI

Tutti i Giudici nazionali e nazionali con abilitazione Internazionale devono rispettare i seguenti doveri:

- 1 essere tesserati per l'intera stagione agonistica secondo le norme dell'Agenda Degli Sport Invernali. Coloro che per una stagione non avranno effettuato il tesseramento saranno messi fuori ruolo operativo (come da Art. 14)
- 2 impegnarsi a prestare servizio qualora vengano designati. In caso di motivato impedimento devono comunicarlo tempestivamente al designatore
- 3 chiedere per iscritto al proprio RR il periodo di aspettativa qualora abbiano necessità di essere dispensati dai servizi per seri giustificati motivi. Anche in questo periodo dovranno essere tesserati FISl
- 4 comunicare immediatamente cambi di: domicilio, residenza, numero di telefono, indirizzo mail e Società FISl di appartenenza
- 5 portare in modo visibile e riconoscibile, unicamente durante l'espletamento degli incarichi comandati per gare a calendario federale, il contrassegno (distintivo e/o fascia) ufficiale di Giudice di Gara senza alterazione alcuna

- 6 assolvere con assoluta imparzialità e pieno rispetto delle regole Federali e del codice etico del CONI gli incarichi affidati. Durante il loro espletamento deve mantenere un comportamento corretto, serio ed estremamente riservato nelle comunicazioni con atleti, tecnici e dirigenti estraniandosi sempre dalle polemiche
- 7 esigere, nei limiti del mandato, la disciplina più scrupolosa da parte di atleti, tecnici, allenatori e da tutti coloro che svolgono mansioni nell'ambito della manifestazione;
- 8 segnalare ai RR competenti ogni azione e comportamenti non conformi allo Statuto, ai regolamenti, all' RTF, al codice di comportamento sportivo CONI posti in essere da atleti, tecnici, dirigenti e qualunque altro tesserato FISJ specie in rispetto alla normativa antidoping. La segnalazione, comunque, deve essere verbalizzata nei documenti ufficiali di gara;
- 9 frequentare obbligatoriamente i corsi di aggiornamento tecnici, teorici e pratici organizzati dalla Commissione GdG

9 - DOVERI DEL DELEGATO TECNICO FISJ

Ogni Delegato FISJ deve:

- 1) verificare con controlli a campione, la corrispondenza dei codici atleti con quelli riportati sulla lista punteggi in vigore (per le discipline che la prevedono) e far apportare le opportune correzioni in caso di errore;
- 2) verificare la corretta compilazione delle classifiche secondo le norme riportate dall'Agenda degli sport invernali valida per la stagione di riferimento;
- 3) essere presente e disponibile sul luogo di gara secondo quanto disposto da RTF, dal giorno precedente l'inizio delle gare (o delle prove cronometrate e/o allenamenti ufficiali) e fino al termine delle premiazioni e pubblicazioni delle classifiche ufficiali;
- 4) firmare validando le classifiche ufficiali, complete del calcolo della penalizzazione di gara (ove prevista) e consegnare una copia alla Società Organizzatrice (tenendo l'originale per 12 mesi). Dovrà dare istruzione alla Società Organizzatrice per l'inoltro delle classifiche come previsto dall'Agenda degli sport invernali per la stagione in vigore controllando l'esito positivo dell'invio;
- 5) Ottemperare per quanto riguarda la trasmissione delle classifiche ufficiali e dei referti di gara alle disposizioni previste nell'Agenda degli Sport Invernali annualmente aggiornata e in corso di validità.
- 6) Il DT FISJ dovrà conoscere e rispettare i contenuti del regolamento/regolamenti crediti formativi per il mantenimento del proprio ruolo operativo. Tali regolamenti (specifici per disciplina) fanno parte integrante del presente Regolamento.

10 - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE

Le mansioni di giudice sono incompatibili con le sottoelencate cariche federali centrali e territoriali, pertanto non possono essere designati alle gare per tutta la durata della loro carica:

- 1) Presidente della Federazione
- 2) Consiglieri Federali
- 3) Presidenti dei Comitati Regionali limitatamente alle gare organizzate dalle Società del proprio Comitato
- 4) Giudici di gara tesserati per la Società organizzatrice (Solo per il ruolo di DT)

11 - DIRITTI DEI GIUDICI

La permanenza nei ruoli è volontaria e non da diritti se non quanto contemplato nel presente Regolamento o nell' Agenda Degli Sport Invernali, compresa l'assegnazione a particolari e specifici incontri.

All' atto di ammissione nel ruolo di Giudice riceve una tessera di riconoscimento, (anche in formato elettronico) nella quale viene indicato la disciplina agonistica nella quale può operare in sintonia con il presente Regolamento e i contrassegni ufficiali che non devono essere assolutamente modificati.

L' assegnazione degli incarichi è rimesso al giudizio insindacabile della Commissione GdG e/o del R.R.

I giudici cui vengono affidati incarichi per servizi di gara hanno diritto di:

- 1) ricevere dalla Commissione GdG o dai R.R., in base al tipo di designazione, la comunicazione del conferimento dell'incarico con congruo anticipo sulla data di inizio del servizio;
- 2) ricevere dalla Società organizzatrice il programma gara e l'ospitalità gratuita comprensiva di vitto e alloggio in luogo decoroso, dal giorno precedente l'inizio delle gare o delle prove cronometrate e/o allenamenti ufficiali per le gare in ove siano previste (ove non diversamente previsto);
- 3) ricevere dalla Società organizzatrice la gratuità per l'accesso alle piste di gara dal giorno precedente l'inizio delle gare, o delle prove cronometrate e/o allenamenti ufficiali per le gare ove siano previste;
- 4) ricevere il rimborso delle spese di viaggio e la diaria giornaliera secondo quanto previsto al punto 4 del presente Regolamento;
- 5) essere tutelato e difeso dagli organi federali centrali e periferici nel caso in cui per qualsiasi ragione venisse menomata la figura morale e la dignità del giudice.

12 - SANZIONI

La Commissione GdG può segnalare ai competenti Organi di Giustizia Federale i Giudici che:

- 1) rifiutano, senza giustificato motivo, gli incarichi che sono loro affidati;
- 2) prestano servizio senza la designazione della Commissione GdG e/o del R.R.;
- 3) dimostrano disinteresse verso la categoria e vengono meno ai doveri previsti dall'incarico;
- 4) commettono infrazioni nell'espletamento del loro mandato.

13 - CANCELLAZIONE DAI RUOLI

Per i Giudici che hanno commesso gravi inadempienze in servizio di gara o hanno riportato condanne penali (ogni forma di condanna deve essere comunicata alla Commissione GdG) la Commissione GdG farà segnalazione ai competenti Organi di Giustizia Federale per la cancellazione dai ruoli. I Giudici che subiranno tale cancellazione non possono rientrare a far parte della categoria

14 - GIUDICI FUORI RUOLO

La Commissione GdG pone fuori ruolo definitivo i giudici:

- 1) che ne fanno esplicita richiesta;
- 2) che hanno compiuto il 65° anno di età e non hanno ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'attività;
- 3) che hanno compiuto il 70° anno di età

- 4) cui è stata verbalizzata una sanzione disciplinare;
- 5) che non siano tesserati (come da art.8 punto 1);

Per essere reintegrati nei ruoli, i Giudici posti fuori ruolo per il mancato rinnovo del tesseramento FISJ, dovranno presentare richiesta di rientro al ruolo al proprio RR, dopo essersi tesserati per la stagione corrente, e sostenere un colloquio con il proprio RR e/o altro membro che la Commissione GdG ritenga opportuno.

A parere favorevole, il rientro al ruolo dovrà essere ratificato dal C.F.

La Commissione GdG pone fuori ruolo operativo i giudici che:

- 1) richiedono un periodo di aspettativa superiore a una stagione agonistica (per un massimo di due anni);
- 2) ricoprono cariche federali o regionali incompatibili con l'espletamento delle mansioni di giudice.

Per essere reintegrati nei ruoli, i Giudici posti fuori ruolo operativo per un periodo superiore ai 2 anni (escluso gli eletti alle cariche federali centrali o regionali vedi punto 1,2,3 art. 10 del presente regolamento), pur avendo mantenuto sempre il tesseramento attivo, devono sottoporsi a un test che dimostri il loro stato di aggiornamento. Il colloquio sarà a cura dei rispettivi R.R., secondo un protocollo che verrà redatto dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara.

Per periodi superiori a quattro anni devono sostenere la prova scritta di un regolare esame.

15 - REGOLAMENTO D'ESAME PER TUTTE LE DISCIPLINE AGONISTICHE

Tutte le prove d'esame devono essere svolte in due fasi distinte anche non consecutive e le modalità dovranno corrispondere a quanto riportato sul protocollo d'esame preventivamente depositato presso la segreteria della Commissione.

La successione delle fasi viene stabilita dalla Commissione esaminatrice in accordo con la Commissione GdG

Prova scritta

La prova scritta verte sui seguenti argomenti:

R.O.F., R.T.F. Agenda degli sport invernali, Regolamento Giudici di Gara, quesiti relativi alla specifica disciplina agonistica ed omologazioni delle piste.

Inoltre, potranno essere previsti calcoli dei punti gara FISJ in una classifica e calcolo della penalizzazione di gara (per le discipline ove è prevista).

Per superare la prova scritta, i candidati devono raggiungere la percentuale, definita nel Protocollo di Esame, del valore totale delle risposte del test scritto (anche diviso in più parti con formati diversi) e completare ove previsto un calcolo dei punti e della penalizzazione di gara (per le discipline ove è prevista) senza errori.

Prova pratica

Per Sci Alpino – Sci Fondo e Skiroll – Biathlon, Snowboard, Sci Alpinismo suddivisa in

- Valutazione della capacità sciistica del candidato
- Valutazione della capacità tecnica a giudicare i percorsi di gara o la simulazione di una gara

Per superare la prova pratica i candidati devono ottenere la sufficienza in ogni singolo argomento.

Per il Salto e Combinata Nordica la prova pratica conterà nell'affiancamento ad una giuria ufficialmente designata. Per skeleton, bob, slittino la prova pratica non è prevista.

Colloquio

Il candidato sosterrà un colloquio per la valutazione della conoscenza di argomenti in generale oltre alla discussione ed eventuali chiarimenti sulle prove scritte e/o pratiche sostenute,

I candidati che non superano l'una o l'altra prova, possono recuperare, la o le prove risultate insufficienti. La Commissione esaminatrice esprime per iscritto alla Commissione GdG l'esito e il giudizio su ogni candidato.

Gli argomenti d'esame vengono predisposti dalla Commissione GdG.

Le sessioni d'esame verranno definite ad inizio stagione agonistica dalla Commissione GdG o richieste dai C.R. e confermate dalla stessa secondo l'esigenza e per disciplina, ogni fine stagione agonistica.

Al fine di semplificare le procedure, la Commissione GdG può programmare esami per gruppi di Comitati Regionali o per singoli Comitati Regionali purché esista un numero adeguato di candidati.

16 - LE GIURIE DELLE VARIE DISCIPLINE AGONISTICHE (salvo indicazioni diverse dell'Agenda degli Sport Invernali e/o RTF)

SCI ALPINO

Delegato Tecnico FISl

Direttore di gara

Arbitro

Assistente Arbitro (solo discipline veloci)

Sci di FONDO e Skiroll

Delegato Tecnico FISl

Assistente al Delegato Tecnico FISl

Direttore di gara

SALTO E COMBINATA NORDICA

Delegato Tecnico FISl

Assistente al Delegato Tecnico FISl (che ricopre anche il ruolo di giudice di valutazione)

Direttore di gara

BIATHLON

Delegato Tecnico FISl

Giudice di Poligono

Direttore di Gara

2 membri scelti tra le Società presenti e/o Comitati e/o Corpi militari

SLITTINO

Delegato Tecnico FISl

Direttore di Gara (con qualifica di GDG)

Direttore di Pista

BOB

Delegato Tecnico FISl

Direttore di Gara

SKELETON

Delegato Tecnico FISl

Direttore di Gara

SCI ALPINISMO

Delegato Tecnico FISl
Direttore di Gara
Direttore di percorso
Assistente del Delegato Tecnico FISl

FREESTYLE

Delegato Tecnico FISl
Capo dei Giudici
Direttore di Gara
Giudici di valutazione (min 3 max 6)
Nelle gare regionali il Delegato Tecnico può avere anche il ruolo di Capo dei Giudici

SNOWBOARD

SPEED e CROSS

Delegato Tecnico FISl
Direttore di gara
Arbitro

Park&Pipe e FUN

Delegato Tecnico FISl
Capo dei Giudici
Direttore di Gara
Giudici di valutazione (min 3 max 6)
Nelle gare regionali il Delegato Tecnico FISl può avere anche il ruolo di Capo dei Giudici

SCI D'ERBA

Delegato Tecnico FISl
Direttore di gara
Arbitro

SCI di VELOCITA'

disciplina momentaneamente inattiva

TELEMARK

disciplina momentaneamente inattiva

Legenda:

- C.F. Consiglio Federale
- GdG. Commissione Nazionale Giudici di Gara
- C.R. Comitato Regionale
- R.R. Responsabile Regionale
- C.S. Coordinatore di Specialità
- R.T.F. Regolamento Tecnico Federale
- R.O.F. Regolamento Organico Federale

Indice	Regolamento Giudici di Gara	Pag1
Art.1	Composizione e nomina	Pag2
Art 2	Responsabili Regionali	Pag3
Art 3	Commissione Regionale Giudici di gara	Pag4
Art 4	Rimborsi spesa	Pag4
Art 5	Giudici di gara in servizio attivo	Pag4
Art 6	Ammissione alla categoria Giudici di Gara	Pag4
Art 7	Ammissione alla categoria DT/Giudice internazionale	Pag5
Art 8	Doveri dei giudici	Pag5
Art 9	Doveri del Delegato Fisi	Pag6
Art 10	Incompatibilità del giudice	Pag6
Art 11	Diritti dei giudici	Pag7
Art 12	Sanzioni	Pag7
Art 13	Cancellazioni dai ruoli	Pag7
Art 14	Giudici fuori ruolo	Pag7
Art 15	Regolamento d'esame per tutte le discipline agonistiche	Pag8
Art 16	Le giurie delle varie discipline agonistiche	Pag9

ALLEGATO:

REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI GIUDICI DI GARA - SCI ALPINO

REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI GIUDICI DI GARA SCI ALPINO

1. PREMESSA

- a) Il principio che sta alla base di questo regolamento è quello che il giudice di gara deve poter svolgere il proprio compito garantendo competenza. Per tale motivo, vista la continua evoluzione dei regolamenti, delle tecniche, dei materiali e dei format di gara, si rende necessario un continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda i regolamenti in senso stretto che in ambito tecnologico e informatico, strumenti diventati ormai insostituibili all'interno dell'organizzazione di una competizione agonistica.
- b) Lo scopo del presente regolamento è di fissare delle regole per poter dare un "valore" a ciascun giudice di gara ed avere quindi un parametro oggettivo che la Commissione GdG ed i Responsabili Regionali dei Comitati possono utilizzare per affidare gli incarichi, in base alle specifiche esigenze di ciascuna manifestazione sportiva.
- c) Obiettivo è quello di individuare all'interno del gruppo dei giudici di gara a ruolo, un numero ristretto di Delegati Tecnici FISI preparato, motivato e valorizzato a cui poter affidare gli incarichi ritenuti più importanti e delicati dal punto di vista della Federazione, con la garanzia che verranno svolti al meglio.

2. RUOLO DEL DELEGATO TECNICO FISI

- a) Il ruolo del Delegato Tecnico nello sci alpino è dettato dagli artt. 601-2 e seguenti del Regolamento Tecnico Federale nonché dal Regolamento Giudici di Gara
- b) E' il rappresentante ufficiale della FISI con obbligo di tesseramento alla stagione agonistica e come tale, verifica con assoluta imparzialità l'applicazione e il rispetto della sicurezza e delle regole indicate dalla Federazione controllando il regolare svolgimento dell'intera manifestazione.
- c) Decide in concerto con i membri di Giuria, essendo il suo Presidente, in merito a questioni che eventualmente non sono previste o non sufficientemente definite dai regolamenti FISI.
- d) Dopo avere formalmente controllato le classifiche correlate da punti gara e relative penalizzazioni, valida la gara firmando le classifiche ufficiali ed autorizzando le premiazioni per poi spedire referto e documenti gara in FISI per l'archiviazione.
- e) Per i suoi compiti riceve per le gare a cui viene ufficialmente designato da FISI, diaria correlata da vitto ed alloggio.

3. DATI DI PARTENZA

- a) Il regolamento prevede la "gestione" di un punteggio, d'ora in poi chiamato **CrF (Crediti Formativi)**, in continua evoluzione. Sulla base dei CrF assegnati a ciascun giudice, lo stesso potrà o meno coprire il ruolo di Delegato Tecnico FISI oppure dovrà svolgere altre mansioni (giudice di partenza o di arrivo).
- b) Tutti i giudici presenti nell'elenco dei giudici a ruolo ad inizio stagione agonistica 2021/22 o nuovi giudici ammessi a ruolo dopo tale data, ricevono un plafond di 40 CrF.

4. INCARICHI

- a) Al fine di poter ricoprire il ruolo di DT FISI in una gara di calendario Federale (nazionale, regionale e/o provinciale) a partire dalla stagione 2022/23 (1° Maggio – 30 Aprile stagione agonistica della Federazione) il GdG dovrà:

- avere effettuato nella stagione precedente almeno 2 incarichi ufficiali al ruolo di DT FISJ in gare di calendario Federale (nazionale o regionale o provinciale) o in alternativa almeno 3 incarichi ufficiali al ruolo di giudice di partenza in gare di calendario internazionale FIS o nazionali FISJ
- partecipare obbligatoriamente ad un aggiornamento GdG nazionale e/o regionale come da Regolamento Giudici di Gara e superare un test di apprendimento a fine dell'aggiornamento. Il test si considera superato avendo risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande. A mancato superamento del test i CrF non verranno assegnati.

b) Con valori inferiore ai 40 CrF il giudice può ricoprire il solo ruolo di giudice di partenza in gare FISJ e di giudice di arrivo in gare FIS/FISJ, a condizione di avere partecipato all'aggiornamento Nazionale e/o Regionale.

5. ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI

a) Durante l'anno agonistico (1° Maggio – 30 Aprile stagione agonistica della Federazione) il giudice può acquisire CrF secondo le seguenti tipologie di attività:

- crediti formativi veri e propri (formazione relativa alla propria disciplina)
- incarichi sui campi di gara (ruolo attivo in gara)
- altre attività (correlabili all'attività del giudice di gara)

CREDITI FORMATIVI INERENTI ALLA FORMAZIONE	
Partecipazione ad aggiornamento nazionale	6
Partecipazione ad aggiornamenti regionali	4
Partecipazioni a corsi/seminari organizzati a livello nazionale (es. webinar)	3
Partecipazioni a corsi/seminari organizzati a livello regionale (es. webinar)	2
Partecipazione FIS TD Update	4
Aggiornamento/ formazione nazionale in pista	4
INCARICHI SUI CAMPI DI GARA (*)	
<i>Per incarico si intende "una giornata di gara" indipendentemente dal numero di gare (codex) che effettivamente si svolgono durante la giornata.</i>	
Ruolo di DT a CI_CHI, CI_MAS, CRT_CHI, CRT_CUC	6
Ruolo di DT alla fase nazionale Trofeo Alpe Cimbra o del Trofeo Pinocchio	5
Ruolo di DT a CR_PUL, CR_CHI, CR_GS, CR_MAS, CR_SX	5
Ruolo di DT a gare di calendario regionale e/o provinciale	4
Ruolo di TD FIS	4
Ruolo di giudice di partenza in gare FIS	3
Ruolo di giudice di partenza in gare FISJ	2
Ruolo di giudice di arrivo in gare FIS	2
Ruolo di giudice di arrivo in gare FISJ	1
ALTRE ATTIVITA'	
Membro di Commissione GdG nazionale (riconosciuto 1 volta in 1 anno) ***	4
Membro di Commissione Regionale (riconosciuto 1 volta in 1 anno) ***	2
Coordinatore Nazionale Giudici di disciplina (riconosciuto 1 volta in 1 anno)	3
Responsabile Regionale Giudici di Gara (riconosciuto 1 volta in 1 anno)	3
Coordinatore Regionale Giudici di disciplina (riconosciuto 1 volta in 1 anno)	2
Responsabile Provinciale Giudici di Gara (riconosciuto 1 volta in 1 anno)	2
Coordinatore Provinciale Giudici di disciplina (riconosciuto 1 volta in 1 anno)	1

anno)	
Docente in corsi di aggiornamento giudici/STF	2
Ruolo di Direttore di Gara in gare FIS	3
Ruolo di Direttore di Gara in gare FIS1	2
Partecipazione ad aggiornamenti nazionali omologatori	2
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da FiCR	2
Partecipazioni a seminari/corsi di settore non organizzati da FIS1	Da valutare (**)

(*) nel caso di prove veloci viene riconosciuto un CrF aggiuntivo pari a 1

(**) Il giudice che ha partecipato su sua iniziativa a corsi, seminari, formazione non organizzata dalla FIS1 ma che può presentare adeguata documentazione che ne certifica la partecipazione e che ritenga che i contenuti del corso possa avere un valore formativo per il ruolo di Delegato Tecnico può richiedere alla Commissione GdG il riconoscimento di crediti formativi. L'accettazione della richiesta ed il numero di CrF assegnati dalla Commissione GdG non sono appellabili.

(***) Funzioni del componente di commissione Nazionale e/o Regionale GdG quali partecipazioni a riunioni multiple, preparazione di documentazione, manuali, regolamenti, presenza a riunioni con ruolo di rappresentanza di commissione nazionale e/o regionale GdG con altre commissioni FIS1 (es. DA, CCAAeF, CR, etc.) o presenza come presidente di sessione in commissioni d'esame. I crediti maturati non sono cumulabili.

b) In caso un CR, per cause di forza maggiore, non potesse svolgere regolarmente la propria attività agonistica, i CrF verranno congelati ai propri GdG alla stagione precedente. Rimangono invece tenuti all'obbligo di frequenza degli aggiornamenti nazionali e/o regionali con conseguente test di apprendimento. Si considera causa di forza maggiore la mancata effettuazione del 50% delle gare a calendario federale.

c) Esempi:

Esempio 1: manifestazione Children che prevede gare U14 e U16 per le categorie M e F (quindi di fatto 4 gare) nello stesso giorno vale come un incarico

Esempio 2: manifestazione di categoria Giovani e Senior che prevede due gare (GSG gare stesso giorno) GS+GS oppure GS+SL nella stessa giornata vale come un incarico

Esempio 3: manifestazione FIS NJR che prevede due giornate di gare con una gara per ogni giorno vale come due incarichi (non è detto che il giudice incaricato sia lo stesso per entrambe le giornate)

6. VARIAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

a) Al termine di ogni stagione agonistica tutti i giudici, che non siano in aspettativa o abbiano altre giustificazioni di mancata attività riconosciuta dalla Commissione Giudici di Gara, subiscono una variazione del 20% dei CrF ottenuti nelle stagioni precedenti.

b) Il DT FIS1 che commetta degli errori evidenti e tracciabili nel corso della manifestazione (come, ad esempio, venga notificata al RRGG o alla Commissione Nazionale Giudici di Gara una irregolarità o **sottoscriva una classifica ufficiale nel quale in seguito vengano riscontrati errori** riguardo la penalizzazione, il fattore gara, i punti FIS1 e/o i punti gara) non riceve i crediti formativi relativi alla giornata della gara e perde ulteriori 2 CrF.

c) Il DT FIS1 che commetta due errori evidenti e tracciabili nel corso della stagione agonistica (come, ad esempio, venga notificata al RRGG o alla Commissione Nazionale Giudici di Gara una irregolarità o **sottoscriva una classifica ufficiale nel**

quale in seguito vengano riscontrati errori riguardo la penalizzazione, il fattore gara, i punti FISJ e/o i punti gara) non potrà ricoprire il ruolo di DT FISJ per la stagione successiva.

- d) La Commissione GdG può proporre al CF, sulla base di evidenze oggettive, la sanzione ad un giudice di gara a seguito di comportamenti scorretti, negligenza o altri giustificati motivi.

7. AGGIORNAMENTO DEL DBASE

- a) Il mantenimento del database dei CrF verrà tenuto dalla Segreteria della Commissione GdG e verrà aggiornato al termine di ciascuna stagione agonistica (modalità da concordare e definire in funzione di quanto previsto dall' Agenda degli Sport Invernali)

8. CONCLUSIONE

- a) La commissione alla fine della prima stagione agonistica di applicazione del presente regolamento ha facoltà di confermare o rimodulare i parametri di valutazione